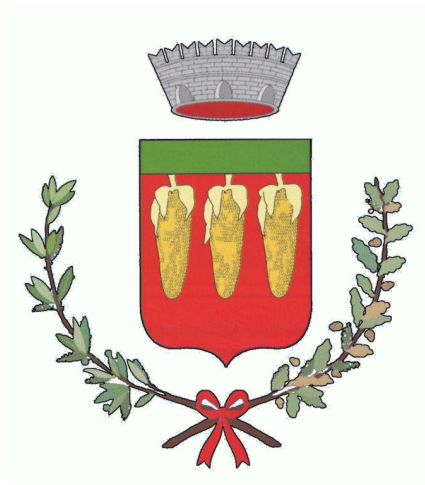




**REGOLAMENTO COMUNALE PER
LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON
GLI ENTI DEL TERZO SETTORE
E CON LE ASSOCIAZIONI
OPERANTI SUL TERRITORIO**

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 34 del 26 Ottobre 2022

Pubblicato all' Albo Pretorio il 17 Novembre 2022

Entrato in vigore il 02 Dicembre 2022

INDICE

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Associazionismo
- Art. 3 – Competenze
- Art. 4 – Registro delle associazioni e degli enti del terzo settore
- Art. 5 – Sezioni del registro
- Art. 6 – Requisiti per l'iscrizione al registro
- Art. 7 – Domanda di iscrizione al registro
- Art. 8 – Modalità di iscrizione al registro
- Art. 9 – Iscrizione al registro
- Art. 10 – Ufficio competente
- Art. 11 – Durata dell'iscrizione
- Art. 12 – Aggiornamento annuale del registro
- Art. 13 – Cancellazione dal registro
- Art. 14 – Diritti
- Art. 15 – Agevolazioni
- Art. 16 – Esclusioni
- Art. 17 – Abrogazioni e fase transitoria
- Art. 18 – Entrata in vigore e pubblicità

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina, ai sensi delle disposizioni dell'art. 118, comma 4, della Costituzione, dell'art. 4 del D. Lgs. 03.07.2017, n. 117, e ss.mm.ii., *Codice del Terzo settore*, della Legge Regionale 14.02.2008, n. 1, *Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso*.

Art. 2 – Associazionismo

Il Comune riconosce e valorizza i rapporti con gli enti del terzo settore, come individuati dall'art. 4 del D. Lgs. 03.07.2017, n. 117 e ss.mm.ii., *Codice del Terzo settore* e con le associazioni sportive dilettantistiche e le altre associazioni che, pur non riconosciute come enti del terzo settore, promuovono il volontariato e svolgono la propria attività ed opera sul territorio per fini di solidarietà umana, sociali, di protezione ambientale, culturali, sportivi e di tempo libero, sanitari ed in generale per fini di pubblico interesse, che promuovono la cultura e la pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Art. 3 – Competenze

Il soggetto competente ad assumere le determinazioni relative agli ambiti di applicazione del presente regolamento e ad adottare i relativi atti amministrativi è il responsabile dell'area competente in base alla struttura organizzativa adottata dal Comune.

Art. 4 – Registro delle associazioni e degli enti del terzo settore

Presso il Comune è costituito il registro delle associazioni e degli enti del terzo settore, come individuati dall'art. 4 del D. Lgs. 03.07.2017, n. 117, e ss.mm.ii., *Codice del Terzo settore* (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni, enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore) e delle associazioni che, pur non riconosciute come enti del terzo settore, promuovono gli stessi valori e finalità.

L'iscrizione al registro è presupposto per le associazioni e gli enti del terzo settore per concludere con il Comune accordi per collaborazioni temporanee o continuative, stipulare convenzioni per attività diverse da quelle indicate nell'art. 57 del D. Lgs. 03.07.2017, n. 117, e ss.mm.ii., *Codice del Terzo settore*, nonché per l'assegnazione di una sede di proprietà comunale.

Art. 5 – Sezioni del registro

All'atto dell'iscrizione dovrà essere indicate la sezione di riferimento tra le seguenti sezioni:

- Socio - assistenziale;
- Cultura e tempo libero;
- Sport e attività fisica;
- Associazioni d'arma;
- Ambiente ecologia
- Altro

Art. 6 – Requisiti per l'iscrizione al registro

Possono richiedere l'iscrizione al Registro le associazioni di cui all'art. 4, aventi quale oggetto sociale il raggiungimento di scopi meritevoli dal punto di vista dell'aggregazione sociale, sviluppo culturale, sportivo, ambientale, attività di volontariato e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, e gli enti del terzo settore che siano iscritti al registro unico nazionale del terzo settore di cui all'art. 11, comma 1, del D. Lgs. 03.07.2017, n. 117 e ss.mm.ii., *Codice del Terzo settore*, e che abbiano la sede da almeno un anno sul territorio comunale, ovvero le associazioni a carattere nazionale o regionale che svolgono, con una sezione locale, attività in Flero. Tutte le associazioni ed enti devono essere caratterizzati dai seguenti requisiti:

- 1) assenza di fini di lucro;
- 2) elettività e gratuità delle cariche sociali;
- 3) finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale indicate all'art. 2.

Art. 7 – Domanda di iscrizione al registro

Le associazioni ed enti del terzo settore che siano costituite ed operative da almeno un anno e che siano in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 6 possono chiedere l'iscrizione al registro, indicando la sezione di riferimento tra quelle riportate all'art. 5 e presentando la documentazione indicata nel successivo art. 8.

Art. 8 – Modalità di iscrizione al registro

La domanda di iscrizione al Registro, reperibile sul sito istituzionale del Comune, redatta in carta semplice sottoscritta dal legale rappresentante, recante l'indicazione di tutti gli elementi di individuazione (nome dell'associazione o ente, sede nel territorio di Flero, generalità del legale rappresentante, finalità, indirizzo di posta elettronica certificata) deve essere presentata all'ufficio Protocollo, anche per via telematica.

Alla domanda devono essere allegati in carta semplice:

- 1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto, ove sia dichiarata l'assenza di scopo di lucro, l'elettività e gratuità delle cariche, i criteri di ammissione e di esclusione degli associati, il funzionamento degli organi sociali a garanzia del funzionamento democratico dell'associazione;
- 2) dichiarazione relativa alla sezione in cui si chiede l'iscrizione;
- 3) relazione delle attività svolte nel corso dell'anno precedente alla presentazione della domanda;
- 4) bilancio o rendiconto finanziario dell'ultimo esercizio chiuso;
- 5) numero dei soci e indicazione dei soggetti che ricoprono cariche sociali;
- 6) quote associative e tariffe eventualmente applicate per lo svolgimento delle attività o corsi;
- 7) dichiarazione attestante assenze di cause ostative alla concessione di finanziamenti e mancanza di condanne e procedimenti giudiziari pendenti per delitti contro la pubblica amministrazione in capo al rappresentante legale;
- 8) copia del codice fiscale o partita iva dell'associazione o ente;
- 9) dati identificativi del conto corrente bancario o postale intestato all'associazione o all'ente;

Le associazioni di volontariato e le cooperative sociali già iscritte negli appositi albi regionali o provinciali devono produrre la copia del decreto di iscrizione o autocertificazione recante gli elementi identificativi dell'iscrizione (numero e data di iscrizione).

Le associazioni sportive affiliate a federazioni o ad enti di promozione riconosciuti dal CONI, devono produrre la copia dell'atto di affiliazione o autocertificazione recante gli elementi identificativi dell'iscrizione (numero, data di iscrizione, federazione e disciplina sportiva).

Art. 9 – Iscrizione al registro

L'iscrizione al Registro è disposta con provvedimento del responsabile dell'area competente, secondo la struttura organizzativa del Comune, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, previo accertamento dei requisiti richiesti ed indicati all'art. 8.

Trascorso il termine indicato, la domanda di iscrizione è da ritenersi accolta.

Il predetto termine di 30 giorni è sospeso per un periodo non superiore ad ulteriori 30 giorni in caso di richiesta di integrazione di documentazione.

L'avvenuta iscrizione o l'eventuale provvedimento di diniego motivato sono notificati all'associazione o ente tramite posta elettronica certificata.

In fase di prima istituzione del registro, il termine di cui al primo periodo è elevato a sessanta giorni,.

Art. 10 – Ufficio competente

La gestione e la pubblicità del Registro sono demandate all'area competente, secondo la struttura organizzativa del Comune, che procede all'istruttoria dei procedimenti che hanno per oggetto l'iscrizione, l'accertamento dei requisiti richiesti, l'aggiornamento e la tenuta dell'elenco delle associazioni iscritte.

Il registro è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Flero.

Art. 11 – Durata dell'iscrizione

L'iscrizione al registro ha durata illimitata, fatto salvo il ricorrere di una delle condizioni di cui al successivo art. 13.

Art. 12 – Aggiornamento annuale del registro

Al fine di verificare la permanenza dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, ogni anno viene effettuata una revisione del Registro, in relazione alla quale le associazioni e gli enti iscritti sono tenuti a presentare entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno:

1) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il permanere dei requisiti per l'iscrizione di cui all'art. 8, ovvero dichiarazione attestante eventuali modifiche o integrazioni dei dati dichiarati in sede di iscrizione ed in particolare quelli relativi all'atto costitutivo, allo statuto ed alle cariche sociali;

2) una relazione sull'attività svolta nell'ultimo anno associativo;

La mancata comunicazione dei dati di cui al presente articolo, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per la loro presentazione, costituisce causa di cancellazione dal Registro, senza ulteriori obblighi di preavviso o solleciti da parte del Comune, secondo quanto disposto dal successivo art. 13, con conseguente decadenza dai benefici previsti dall'ultimo periodo dell'art. 4 e dagli artt. 14 e 15.

Art. 13 – Cancellazione dal registro

La cancellazione avviene su richiesta scritta da parte dell'associazione od ente, ovvero d'ufficio nei seguenti casi:

1) decorsi trenta giorni dalla mancata presentazione della documentazione di cui all'articolo precedente;

2) qualora l'attività svolta non corrisponda ai fini dichiarati o agli scopi statutari;

3) qualora venga meno uno dei requisiti di cui all'art. 6;

4) qualora l'associazione o ente abbia svolto iniziative o attività di qualunque genere con contenuti offensivi dei valori della Costituzione, delle leggi vigenti, o che si ispirano ai disvalori del fascismo o del nazismo o che contrastano i valori della Repubblica Italiana.

La cancellazione è disposta mediante provvedimento motivato del funzionario responsabile dell'area competente, secondo la struttura organizzativa del Comune, notificato tramite posta elettronica certificata all'ente o associazione cancellato.

L'associazione od ente cancellato non può richiedere nuovamente l'iscrizione se non decorso un anno dall'atto di cancellazione.

Art. 14 – Diritti

Le associazioni e gli enti iscritti al registro possono:

- 1) presentare istanze e proposte finalizzate alla miglior tutela degli interessi collettivi di cui sono portatori;
- 2) presentare relazioni sulle necessità emergenti sul territorio comunale;
- 3) stipulare con il Comune convenzioni ed accordi, anche al fine di promuovere la realizzazione di programmi di interesse locale;

Art. 15 – Agevolazioni

L'iscrizione al Registro comporta le seguenti agevolazioni:

- 1) concessione preferenziale di sale comunali per uso temporaneo;
- 2) concessione preferenziale di spazi pubblici per uso temporaneo per lo svolgimento di iniziative o manifestazioni di pubblico interesse;
- 3) concessione preferenziale di attrezzature comunali.

Art. 16 – Esclusioni

Non possono essere iscritti al registro:

- 1) i partiti politici ovvero i movimenti e le associazioni che abbiano presentato proprie liste alle elezioni politiche o amministrative, nonché i gruppi che, in ragione della loro denominazione, consentano l'immediato riconoscimento in una delle indicazioni del presente periodo;
- 2) le associazioni sindacali, professionali e di categoria;
- 3) le associazioni che abbiano come finalità la tutela economica diretta degli associati;
- 4) le associazioni o enti, comunque strutturati, che abbiano tra i propri fini o ambiti di attività elementi offensivi dei valori della Costituzione, delle leggi vigenti, o che si ispirano ai disvalori del fascismo o del nazismo o che contrastano i valori della Repubblica Italiana.

Art. 17 - Norme transitorie e finali

In sede di prima applicazione del presente regolamento, le richieste d'iscrizione al Registro Comunale delle associazioni possono essere presentate entro due mesi dalla pubblicazione all'Albo pretorio del presente regolamento.

Art. 18 – Entrata in vigore e pubblicità

Il presente regolamento, successivamente alla delibera di approvazione del Consiglio comunale, sarà pubblicato all'albo pretorio *online* del Comune per 10 giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Successivamente all'entrata in vigore, il presente regolamento sarà pubblicato sul sito ufficiale del

Comune di Flero , nell'apposita sezione Regolamenti.